



Consiglio Regionale della Calabria

**Regolamento per la nomina e il funzionamento
dell'Organismo indipendente di valutazione del
Consiglio regionale della Calabria**

INDICE

1. Oggetto
2. Requisiti
3. Composizione
4. Nomina
5. Divieto di nomina
6. Conflitti di interesse e cause ostative
7. Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione
8. Durata in carica, cessazione, decadenza e revoca
9. Funzioni
10. Funzioni del Presidente
11. Funzionamento
12. Struttura di supporto all'O.I.V
13. Accesso ai documenti amministrativi
14. Obblighi
15. Compenso
16. Disposizioni finali

Bozza regolamento per la nomina e il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito denominato OIV, ai sensi del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150/2009, della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, della delibera CIVIT/ANAC, n. 12 del 27 febbraio 2013, del Decreto ministeriale 6 agosto 2020 (di seguito denominato D.M.) modificato dal Decreto ministeriale 7 agosto 2023 Decreto ministeriale 2020 (di seguito denominato D.M.)

Art. 2

Requisiti

1. Possono essere nominati quali componenti dell'O.I.V. i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance da almeno sei mesi, e collocati nella fascia professionale richiesta nell'avviso di selezione, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c) del D.M.6 agosto 2020 modificato dal D.M. 7 agosto 2023.

Art. 3

Composizione

1. L'O.I.V. è composto da tre membri, iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, in possesso della comprovata e apprezzabile esperienza professionale stabilita dal D.M. 6 agosto 2020 modificato dal D.M. 7 agosto 2023

2. L'incarico di Presidente è affidato esclusivamente a chi è iscritto nelle seguenti fasce professionali dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance:
 - a) fascia 2, ex art 5 comma 2 lett. b) del D.M. 6 agosto 2020 modificato dal D.M. 7 agosto 2023
 - b) fascia 3, ex art 5 comma 2 lett. c) del D.M. 6 agosto 2020 modificato dal D.M. 7 agosto 2023
3. La scelta dei componenti favorisce il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

Art. 4 Nomina

1. La nomina dell'O.I.V. avviene previo avviso pubblico nel quale vengono specificati i requisiti per la partecipazione.
2. All'avviso pubblico viene data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sull'apposito applicativo disponibile sul Portale della performance ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.M. 6 agosto 2020, modificato dal D.M. 7 agosto 2023, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
L'amministrazione pubblica nella medesima sezione del Portale gli esiti della procedura.
3. All'esito della procedura, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, nomina i componenti dell'O.I.V., tra i quali viene individuato il Presidente. In caso di sostituzione di un componente nel corso del triennio, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, potrà procedere alla nuova nomina attingendo dall'elenco.
4. L'atto di nomina, il curriculum ed il compenso dei componenti dell'O.I.V. sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, così come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Le nomine e i rinnovi dei componenti dell'O.I.V. sono nulli in caso di inosservanza delle modalità di nomina e della insussistenza dei requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 5
Divieto di nomina

1. I componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 150/2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 6
Conflitto di interessi e cause ostative

1. In conformità a quanto previsto nella delibera CIVIT/ANAC n. 12/2013, i componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati tra i soggetti che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
 - b) abbiano riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
 - c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Consiglio regionale della Calabria nel triennio precedente la nomina;
 - d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso il Consiglio regionale della Calabria;
 - e) si trovino con questa Amministrazione in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado;
 - f) siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici o privati, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Consiglio regionale della Calabria;
 - h) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
 - i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale della Calabria o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - j) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della

scadenza del mandato;

k) siano Revisori dei conti presso questa Amministrazione.

2. L'assenza delle situazioni di cui al comma precedente deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Art. 7

Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione

1. In applicazione dell'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 modificato dal D.M. 7 agosto 2023 ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di dodici.
 1. bis Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di mille dipendenti il numero massimo è ridotto a quattro.
 2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a tre.
 3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco nazionale.

Art. 8

Durata in carica, cessazione, decadenza e revoca

1. L'incarico ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di accettazione della nomina e sottoscrizione del contratto, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta.
2. I componenti dell'O.I.V. cessano dall'incarico per:
 - a) scadenza dell'incarico al decorrere del termine triennale;
 - b) venir meno dei requisiti previsti nel presente disciplinare, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'elenco medesimo; ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 7
 - c) decadenza per morte, impedimento permanente o per il verificarsi di una sopravvenuta causa di incompatibilità;
 - d) dimissioni volontarie; il dimissionario deve garantire un preavviso di almeno trenta giorni;
 - e) revoca per gravi inadempienze o per accertata inerzia ovvero per comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine del Consiglio regionale o in contrasto con il ruolo assegnato.
3. Alla scadenza dell'incarico, l'O.I.V. continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio fino alla riconferma o alla nomina del nuovo O.I.V., che dovrà avvenire entro

45 giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti.

4. La decadenza e la revoca sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, con atto adeguatamente motivato.
5. La scadenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico di componente dell'O.I.V.

Art. 9 Funzioni

1. L'O.I.V. esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all'Ufficio di Presidenza.
2. L'O.I.V. esercita in piena autonomia le funzioni di cui all'art. 14, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, e di cui alla l.r. n. 4/2012 e collabora, in particolare, con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e con la sua struttura.
3. L'O.I.V., in particolare, esercita le seguenti funzioni:
 - a) valida gli obiettivi proposti dall'Amministrazione ai fini della predisposizione del PIAO, sottosezione *performance* dell'Ente;
 - b) può adottare metodologie operative di applicazione del processo di valutazione della performance di concerto con il Direttore Generale;
 - c) misura e valuta la *performance* complessiva dell'Ente, la *performance* organizzativa, delle strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali dei Dirigenti e del Capo di Gabinetto, indicati nel PIAO, sottosezione *Performance* dell'Ente;
 - d) propone all'Ufficio di Presidenza, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione dell'Ente, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice individuati dalla Legge regionale 4/2012, del Capo di gabinetto e la relativa attribuzione dei premi;
 - e) valida la relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente;
 - f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - h) previa espressa indicazione dell'Ufficio di Presidenza, collabora con il Direttore generale per l'adozione degli atti di micro e macro-organizzazione.

Art. 10
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'OIV:
 - a) convoca e presiede le riunioni;
 - b) è responsabile dell'espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento;
 - c) richiede ai dirigenti dell'Ente tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti;
 - d) assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 9 del presente disciplinare.

Art. 11
Funzionamento

1. L'O.I.V. è un organismo collegiale che opera in posizione di autonomia e indipendenza e risponde del suo operato direttamente all'Ufficio di Presidenza; si riunisce ogni qualvolta si renda necessario al fine dell'espletamento delle funzioni attribuite.
2. L'O.I.V. ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria. In caso di oggettiva impossibilità di uno o più componenti a partecipare alle sedute, dandone atto a verbale, le riunioni possono essere tenute in modalità da remoto, con la presenza nella sede del Consiglio regionale della Calabria della Struttura di supporto, utilizzando strumenti di videoconferenza corrispondenti a standard e specifiche tecniche tali da consentire il riconoscimento della persona e da garantire al partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di quanto avviene in sede, la possibilità effettiva e ininterrotta di intervenire nella discussione, di votare ed approvare gli atti.
3. L'amministrazione mette a disposizione dell'O.I.V. locali e attrezzature idonee all'espletamento dell'attività dell'Organismo stesso.
4. La prima seduta dell'O.I.V. è convocata dal Responsabile della struttura burocratica competente. Fatti salvi i casi di urgenza, le sedute successive sono convocate, almeno due giorni prima, per il tramite del Settore di Supporto al Controllo Strategico, dal Presidente, che definisce l'ordine del giorno.
5. La convocazione viene effettuata a mezzo posta elettronica o telefonicamente. L'O.I.V. può anche autoconvocarsi.
6. La seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le relative decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Qualora siano presenti due componenti su tre, in caso di parità prevale il voto del Presidente; se quest'ultimo è assente, la seduta è rinviata a una seduta successiva.
7. Le sedute non sono pubbliche e di ogni riunione viene redatto apposito verbale che

viene approvato nella medesima seduta o in quella successiva, avvalendosi della collaborazione della Struttura amministrativa competente, che ne cura la stesura e la pubblicazione nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

8. Alle riunioni dell'OIV, su richiesta dell'Organismo, può essere invitato il Direttore generale.
9. L'O.I.V., con cadenza trimestrale, riferisce della propria attività all'Ufficio di Presidenza, anche mediante l'invio di relazioni.

Art. 12

Struttura di supporto all'O.I.V.

1. L'O.I.V., per lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, si avvale del Settore di Supporto al Controllo Strategico.
2. Il Settore di Supporto al Controllo Strategico ha la funzione di coadiuvare l'O.I.V. nello svolgimento delle sue attività e, in particolare:
 - a) presidia l'integrità del sistema e supporta l'O.I.V. nella gestione del ciclo della performance fornendo dati, informazioni e analisi specifiche in fase di definizione degli obiettivi, di monitoraggio delle attività correlate e in fase di rendicontazione dei risultati ottenuti;
 - b) svolge un ruolo di interfaccia tecnica tra l'O.I.V. e i dirigenti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione della performance, interagendo con le diverse unità organizzative;
 - c) cura i rapporti fra gli organi e le strutture amministrative e i componenti dell'O.I.V.;
 - d) svolge la funzione di segreteria dell'O.I.V.

Art. 13

Accesso ai documenti amministrativi

1. L'O.I.V. ha accesso ai documenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività affidate e può richiedere informazioni e ulteriore documentazione per il tramite del Settore di Supporto al Controllo Strategico, facendo uso dei dati e delle informazioni di cui viene a conoscenza nel rispetto delle norme previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14
Obblighi

1. I componenti dell'O.I.V. hanno il dovere di partecipare alle attività programmate di concerto con il Direttore generale e di mantenere il massimo riserbo sulle conoscenze acquisite in ragione dello svolgimento dell'incarico, ad eccezione delle informazioni soggette a pubblicazione, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 15
Compenso

1. Al Presidente dell'O.I.V. è attribuito un compenso mensile lordo, onnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.998,36 (milenovecento novantotto/36) lordi.
2. Ai componenti dell'O.I.V. è attribuito un compenso mensile lordo, onnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.598,69 (millecinquecento novantotto/69) lordi.

Art. 16
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative statali e regionali vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dall'adozione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la quale viene approvato ed abroga il vigente disciplinare, approvato dall' Ufficio di Presidenza con Deliberazione 16 giugno 2022, n.40 ed ogni ulteriore disposizione con esso in contrasto.